

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-ter**
N. **8**

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DI

VITTORIO SGARBI

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 17598/2019 RG - atto di citazione della dott.ssa Mariarita Signorini)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE - SECONDA SEZIONE CIVILE

l'11 aprile 2022

Decreto di sospensione n. cronol. 2432/2022 del 22/03/2022
RG n. 17598/2019

N. R.G. 2019/17598



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Seconda Sezione Civile

nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo pronunzia

ORDINANZA

nella causa promossa da

SIGNORINI MARIA RITA

Attrice

Contro

Prof. On. SGARBIVITTORIO UMBERTO ANTONIO MARIA

convenuto

--Letti gli atti di causa;

--dato atto che il critico d'arte e parlamentare eletto a seguito della competizione elettorale del 4.3.2018, On. Vittorio Sgarbi, insieme alla Presidente Nazionale dell'Associazione "Italia Nostra" dott.ssa Mariarita Signorini, restauratrice e conservatrice di opere d'arte, sono stati invitati alla trasmissione radiofonica andata in onda il 19.10.2019 alle ore 18,30 su Radio radicale - a diffusione nazionale - per discutere intorno al ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Venezia dall'Associazione "Italia Nostra" - sezione di Venezia - avverso il provvedimento ministeriale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo (Mibact) che aveva disposto il trasferimento temporaneo del notissimo "Uomo Vitruviano" Leonardesco dall'Accademia di Venezia che lo conserva al Museo Louvre di Parigi;

--dato atto che la discussione si è incentrata sulle ragioni, a favore e contro, di tale prestito, che erano state già rispettivamente espresse dagli interlocutori; in particolare la Presidente di Italia Nostra aveva pubblicato un articolo su Blog de "Il Fatto Quotidiano" a favore del prestito, mentre l'On. Sgarbi aveva a sua volta pubblicato un articolo su "Artribune", in cui sosteneva le ragioni opposte;

---dato atto che, al di là delle posizioni accademiche sostenute per il caso del prestito dell'Uomo Vitruviano tra i due interlocutori della trasmissione radiofonica, l'On. Prof.

Pagina 1



Decreto di sospensione n. cronol. 2432/2022 del 22/03/2022
RG n. 17598/2019

Vittorio Sgarbi ha usato le seguenti espressioni (come da trascrizione della trasmissione) verso la dott.ssa Signorini "poverta", "va a fare in culo" o simili, "oca giuliva", "demente", "mente malata e bacata", "morta di sonno", "cogliona", "gallina", oltre a "incapace", "che parla a cazzo" o "non sa quello che dice", "mente malata e bacata che inventa regole per la conservazione", " approfittatrice" e "rinnegata" dagli stessi Organi statutari dell'Associazione da lei presieduta, di avere presentato ricorso al TAR senza il dovuto parere degli Organi direttivi dell'Associazione, culminando infine nel dire "Comunico che è già al Louvre quindi il ricorso potete metterlo nel buco del culo":

--rilevato che parte convenuta sin dal primo utile atto difensivo ha sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che all'epoca dei fatti per cui è processo, l'On Sgarbi era un parlamentare al quale, laddove si optasse per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della legge 140/2003, non sarebbe punibile per insindacabilità delle espressioni utilizzate da un parlamentare (atteso il principio di rilevanza del collegamento delle opinioni con le funzioni parlamentari così come chiarito dal Giudice delle Leggi); sempre tempestivamente il convenuto ha rilevato che, invece, se non si ritenesse di applicare l'art. 68 Cost., questo Tribunale avrebbe dovuto trasmettere d'ufficio e senza ritardo (ex art 3 comma 4° cit. legge) copia degli atti alla Camera dei Deputati, essendo l'A.G. priva di giurisdizione se sul caso non si pronuncia prima la Camera dei Deputati per la valutazione del comportamento del suo componente;

---rilevato che dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale del 04.05.2007, n. 149 e richiamato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, questo Tribunale ritiene che le Camere di Appartenenza del Parlamentare debbano esprimersi e sindacare sui comportamenti dei loro componenti prima che lo faccia l'Autorità Giurisdizionale; in particolare la Corte Costituzionale (sentenza 4.5.2007 n. 149, a pagina 7), rimprovera il giudice ordinario perché *"la prosecuzione del giudizio civile ha impedito il sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza nella valutazione del comportamento del suo componente"* aggiungendo che *"dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma Cost., (il giudice) "non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina dell'art. 3 della legge n.140/2003"*.

---rilevato che in mancanza di una sospensione del giudizio civile ordinario, potrebbero essere annullati tutti i provvedimenti di rinvio dell'udienza (v. Cass. Sez. III, sentenza 31.07.2017, n. 18944);



**Decreto di sospensione n. cronol. 2432/2022 del 22/03/2022
RG n. 17598/2019**

—ritenuto pertanto che sussistano i presupposti di cui all'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140

P.Q.M.

dispone la sospensione del procedimento in epigrafe fino alla deliberazione ad opera della Camera dei Deputati alla quale il convenuto apparteneva al momento del fatto.

Dispone la trasmissione di copia degli atti del giudizio alla medesima.

Si comunichi alle parti.

Firenze, 22 marzo 2022

Il Giudice on.
Liliana Anselmo

